

STATUTO SOCIALE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB PADOVA

CAPO I

COSTITUZIONE-AFFILIAZIONE

RICONOSCIMENTO

ART. 1 – COSTITUZIONE

L'Associazione sportiva Tennis Club. Padova è stata costituita nel 1912 e nel prosieguo del presente statuto viene indicata con il termine "Associazione".

ART. 2 – SEDE E COLORI

- 1) L'Associazione ha sede a Padova in Via Libia n. 40;
- 2) I colori sociali sono: bianco, blu e rosso.

ART. 3 – SCOPI

- 1) L'Associazione è senza fine di lucro, senza discriminazione di carattere politico, di religione o di razza;
- 2) L'Associazione ha come finalità precipua la pratica agonistica, formativa e promozionale del tennis, del beach-tennis, del paddle, del tennis in carrozzina e di altri sport comunemente collegabili al mondo del tennis, a carattere dilettantistico, sul territorio dello Stato Italiano, secondo le norme della Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), attraverso:
 - a) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un Campionato nazionale individuale od a squadre F.I.T.;
 - b) la partecipazione con propri tesserati, a manifestazioni e tornei, anche non agonistici, riconosciuti dalla F.I.T.;
 - c) la partecipazione e l'organizzazione di stage ed eventi formativi finalizzati alla promozione divulgazione ed insegnamento delle discipline del Tennis ed in generale di quelle riconosciute dalla F.I.T.;

- d) l'impegno a garantire, promuovere e favorire, in tutte le forme previste, la pratica del Tennis del beach-tennis, del paddle e del tennis in carrozzina, a tutti i tesserati della F.I.T., anche se non soci;
- e) l'impegno a consentire le attività di cui alle precedenti lettere c) e d), mettendo a disposizione dei tesserati della F.I.T., nell'ambito di determinati eventi e nel rispetto del regolamento dell'Associazione, gli impianti, le attrezzature, i tecnici ed in generale le strutture del circolo;
- f) in generale, lo sviluppo, promozione e la diffusione di attività sportive connesse alle discipline del Tennis del beach-tennis, del paddle e del tennis in carrozzina, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci e dei tesserati, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle citate discipline.

3) L'Associazione potrà altresì svolgere in favore dei propri tesserati, attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento per lo svolgimento della pratica di altre discipline sportive, riconosciute dal CONI. Inoltre, l'Associazione, potrà organizzare eventi, raduni e quanto altro necessario a garantire l'attività motoria dei propri associati e la loro partecipazione a manifestazioni sportive nazionali ed internazionali. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

ART.4 – DURATA

- 1) La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 5 – AFFILIAZIONE

- 1) L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati ed atleti, osserva e fa osservare statuto, regolamenti, codice etico e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la

normativa del CONI.

- 2) L'Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati, ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. e agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.
- 3) I componenti il Consiglio Direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T., in caso di incapacità dell'associazione, sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.
- 4) L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive, nonché agli statuti e ai regolamenti di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti della F.I.T.; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva a cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
- 5) Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti della F.I.T. e delle altre Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva a cui si affilierà, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
- 6) L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

ART.6 – RICONOSCIMENTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

- 1) L'Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con delibera del Consiglio Federale della F.I.T., per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
- 2) Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare al presente Statuto le modifiche che venissero imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T. o degli altri Organismi sportivi nazionali a cui si affilierà, quest'ultime, se compatibili con quanto previsto dai regolamenti della F.I.T..

CAPO II

ORGANI SOCIALI

ART. 7 – ORGANI SOCIALI

- 1) Sono organi sociali dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea Generale
 - b) Il Presidente
 - c) Il Vice Presidente
 - d) Il Consiglio Direttivo
 - e) Il Collegio dei Probiviri
 - f) Il Direttore Sportivo
 - g) Il Segretario
- 2) Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione

ART. 8 – ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea generale degli Associati è sovrana: è convocata in seduta ordinaria e/o straordinaria, dal Consiglio Direttivo con avviso inviato, anche via mail, agli aventi diritto almeno dieci giorni prima della data della riunione, nonché mediante affissione, nel medesimo termine dell'avviso predetto, presso la sede sociale.
- 2) L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione dell'Assemblea;
- 3) La convocazione dell'Assemblea può avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto.

ART. 9 – PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

- 1) Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati maggiorenni;
- 2) La partecipazione dell'associato all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la

possibilità di delega ad altri associati aventi diritto al voto; ciascuno associato tuttavia può essere portatore di una sola delega.

ART. 10 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto;
 - b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, aventi diritto al voto.
- 2) L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto;
 - b) in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto.

ART. 11 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

- 1) Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno trascorso;
 - b) eleggere il Presidente, i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo, come disciplinato dal successivo art. 13, nonché il Presidente e i due membri del Collegio Probiviri, ,;
 - c) approvare il rendiconto preventivo e quello consuntivo;
 - d) decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati;
- 2) Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:
 - a) modificare lo Statuto su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto dei soci aventi diritto al voto.
 - b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare i liquidatori.
- 3) Le proposte degli associati devono essere comunicate al Consiglio Direttivo in tempo utile

per essere inserite nell'ordine del giorno nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

ART. 12 – APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

- 1) Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi escludendo i voti degli astenuti.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:
 - a) in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti gli associati aventi diritto al voto;
 - b) in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un terzo di tutti gli associati aventi diritto al voto.
- 3) I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell'associazione, previa affissione nei locali dell'Associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

ART. 13 – ELEGGIBILITA' – INCOMPATIBILITA'

- 1) Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati di qualsiasi categoria purché maggiorenni. I tre membri del Collegio dei Probiviri devono avere almeno cinque anni di anzianità come socio dell'Associazione e non possono essere compresi tra i consiglieri componenti del Consiglio Direttivo.
- 2) Le cariche e gli incarichi sono a titolo gratuito e sono riconfermabili.
- 3) Il Presidente e i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo restano in carica tre anni.
- 4) I tre membri del Collegio dei Probiviri restano in carica tre anni;
- 5) Voto di Lista: il candidato Presidente, unitamente all'indicazione del programma, presenta una propria lista completa di consiglieri, composta da un minimo di cinque ad un massimo di sette, per l'attuazione dello stesso, allegando le dichiarazioni di accettazione dei candidati Consiglieri.
- 6) La lista del Presidente che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze comporterà automaticamente l'elezione dei Consiglieri presenti in lista e costituirà il nuovo Consiglio Direttivo. L'elezione del Presidente. e del Consiglio Direttivo avviene con il

voto di lista secondo le modalità di seguito indicate.

- 7) La lista con la candidatura del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo deve essere sottoscritta, oltre che dai candidati medesimi, da almeno 20 soci aventi diritto di voto, e deve essere depositata unitamente al programma, presso la Segreteria o inviata con posta elettronica certificata, non meno di quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
- 8) Le liste dei candidati depositate ai sensi del precedente comma devono essere rese pubbliche, a cura della Segreteria, mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione e contestuale comunicazione ai Soci anche con mezzi informatici, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
- 9) Ciascun Socio avente diritto può sottoscrivere soltanto una lista e può presentare la propria candidatura esclusivamente in una lista.
- 10) L'Assemblea ordinaria elegge la lista con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza dei voti espressi, non computando tra i voti espressi le schede bianche e nulle; la votazione deve essere effettuata anche quando sia stata depositata una sola lista; nel caso in cui due o più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede, nel corso della stessa Assemblea, ad una seconda votazione alla quale sono ammesse solo tali liste; all'esito della seconda votazione risulta eletta la lista che abbia riportato la maggioranza dei voti espressi, non computando tra i voti espressi le schede bianche e nulle.
- 11) Qualora anche nella seconda votazione non venga raggiunta la maggioranza, le liste decadono automaticamente e deve essere convocata una nuova Assemblea da tenersi entro i successivi sessanta giorni; in tale caso decorreranno nuovamente i termini di presentazione delle liste con le candidature a Presidente a Vice Presidente e a componenti del Consiglio Direttivo, con le modalità ed i termini previsti nel presente articolo.

ART. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un minimo di 5 (cinque) a un

massimo di 7 (sette) Consiglieri eletti dall'Assemblea, con le modalità disciplinate dal precedente art. 13.

- 2) Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente.
- 3) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente; inoltre può riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri;
- 4) La presenza della maggioranza dei Consiglieri è richiesta per la validità delle riunioni.
- 5) Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
- 6) Il Consigliere che risulterà assente per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario.
- 7) In caso di dimissioni o legittimo impedimento a mantenere la carica di uno o due Consiglieri il Consiglio Direttivo nomina a tutti gli effetti il o i nuovi Consiglieri in sostituzione, che resteranno in carica fino alla successiva scadenza triennale;
- 8) In caso di dimissioni o legittimo impedimento non a carattere temporaneo della maggioranza dei Consiglieri, decade immediatamente l'intero Consiglio Direttivo ed il Presidente, il quale ultimo resta in carica al solo fine di convocare l'Assemblea ordinaria per l'elezione delle cariche sociali entro 60 giorni dalla comunicazione delle dimissioni o del legittimo impedimento. Ove alla convocazione non provveda il Presidente, vi provvederà un qualunque membro del Collegio dei Probiviri.
- 9) In caso di dimissioni o legittimo impedimento non a carattere temporaneo del Presidente, decade immediatamente l'intero Consiglio Direttivo ed il Presidente, il quale ultimo resta in carica al solo fine di convocare l'Assemblea ordinaria per l'elezione delle cariche sociali entro 60 giorni dalla comunicazione delle dimissioni o del legittimo impedimento. Ove alla convocazione non provveda il Presidente, vi provvederà un qualunque membro del Collegio dei Probiviri.

ART. 15 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed

alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi di cui all'art.3;

2) Tra l'altro il Consiglio Direttivo:

- a) predispone il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere;
- b) determina l'ammontare dei contributi degli associati;
- c) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
- d) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;
- f) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
- g) amministra il patrimonio associativo, gestisce e decide di tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea;
- h) delibera i provvedimenti di ammissione, esclusione e radiazione degli associati;
- i) propone all'Assemblea Generale la modifica dello Statuto;
- j) nomina il Segretario e il Direttore Sportivo.

ART. 16 – PRESIDENTE

- 1) Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale e deve aver compiuto 30 anni;
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione, adotta i provvedimenti a carattere di urgenza con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

ART. 17 – VICEPRESIDENTE

- 1) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento a carattere temporaneo, esercitandone le funzioni.

ART. 18 – SEGRETARIO

- 1) Il Segretario supporta il Presidente e il Consiglio Direttivo nel dare esecuzioni alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. redige il verbale delle riunioni del Consiglio

medesimo, si incarica della esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento dei libri compreso il libro degli associati, adempie a tutte le mansioni di segreteria.

ART. 19 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

E' costituito dal Presidente e da due membri eletti dall'Assemblea fra gli associati aventi i requisiti di cui all'art. 13 punto 1). Provvede su ogni questione di carattere disciplinare.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri vengono tenute indipendentemente da quelle del Consiglio Direttivo, al quale devono essere comunicati i problemi discussi e le decisioni adottate.

Il Collegio dei Probiviri può iniziare un'azione disciplinare nelle seguenti ipotesi:

- di propria iniziativa per episodi e/o comportamenti che abbiano assunto carattere di notorietà;
- su richiesta scritta di uno o più Soci.

Il Collegio dei Probiviri, quando inizia un'azione disciplinare, è tenuto a condurre una istruttoria nel corso della quale dovrà sentire le parti interessate e garantire il diritto di difesa dell'incolpato. Al termine dell'istruttoria il Collegio dei Probiviri emetterà una decisione nella quale, previa congrua motivazione, indicherà al Consiglio Direttivo in via propositiva quale provvedimento disciplinare, tra quelli previsti dall'art.30, ritiene che sia giusto adottare nei confronti dell'associato. Le decisioni prese dal Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

ART. 20 – DIRETTORE SPORTIVO E COMMISSIONE SPORTIVA.

Il C.D. nomina un Direttore Sportivo il quale dovrà scegliersi due collaboratori assieme ai quali formerà la Commissione Sportiva. Il Direttore Sportivo e la Commissione Sportiva avranno potere decisionale sulla formazione delle squadre agonistiche e su ogni altro argomento che interessi l'attività sportiva dell'Associazione.

Il Direttore Sportivo, qualora non faccia parte del C.D., potrà essere invitato alle riunioni dello stesso senza diritto di voto. In tali riunioni dovrà dare relazione sul suo operato per la necessaria ratifica.

ASSOCIATI

ART. 21 – ASSOCIATI

- 1) L'Associazione è composta dagli associati ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni del presente statuto.
- 2) Sono previste varie categorie di associati in relazione all'età ed all'utilizzo delle strutture dell'Associazione, fermo restando che il diritto di voto spetta indistintamente a tutti gli associati che abbiano raggiunto la maggiore età, che siano in regola con la quota sociale e che non siano sottoposti a provvedimenti disciplinari.
- 3) Le categorie di associati sono le seguenti:
 - a) Benemeriti
 - b) Sostenitori
 - c) Ordinari
 - d) Familiari
 - e) Frequentatori
 - f) Giovani
 - g) Junior

A) Soci BENEMERITI: sono scelti dal Consiglio Direttivo fra coloro che abbiano effettivamente contribuito all'organizzazione e allo sviluppo dell'Associazione;

B) Soci SOSTENITORI: sono quelli che maggiormente contribuiscono allo sviluppo dell'Associazione e versano una quota sociale maggiorata nella misura indicata di anno in anno dal Consiglio Direttivo;

C) Soci ORDINARI: sono quelli regolarmente iscritti a norma del presente Statuto;

D) Soci FAMILIARI: sono i coniugi o i partner della famiglia di fatto e i figli dei soci ordinari;

E) Soci FREQUENTATORI: sono i soci che svolgono le attività sportive nei limiti del regolamento dell'Associazione e delle indicazioni formulate dal Consiglio Direttivo;

F) Soci GIOVANI: i limiti di età di tali soci vengono fissati di anno in anno dal

Consiglio Direttivo;

G) Soci JUNIOR: i limiti di età di tali soci vengono fissati di anno in anno dal Consiglio Direttivo;

L'elenco delle categorie con le relative quote viene predisposto di anno in anno dal Consiglio Direttivo che potrà istituirne anche di nuove.

ART. 22 – AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

- 1) L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) presentazione della domanda;
 - b) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.
 - c) pagamento dei contributi associativi;
 - d) accettazione senza riserve del presente statuto;
- 2) Per l'ammissione all'Associazione di soggetti minori di età è necessaria comunque l'autorizzazione di almeno un genitore o di un soggetto che ne fa le veci.

ART. 23 – TESSERAMENTO ALLA F.I.T.

- 1) Tutti gli associati, con esclusione dei frequentatori, devono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura dell'Associazione.

ART. 24 - I TESSERATI

- 1) 1. I tesserati sono le persone fisiche, anche non soci, tesserati alle Federazioni e Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione si affilia e sono rappresentati da:
 - a) atleti;
 - b) dirigenti sociali;
 - c) giudici;
 - d) dirigenti federali;
 - e) tecnici, istruttori federali;
 - f) altri tesserati;
- 2) L'Associazione, con l'affiliazione, deve garantire ai tesserati delle Federazioni e Enti

di Promozione Sportiva a cui aderisce, quanto loro necessario per l'esercizio delle attività sportive svolte nel circolo.

- 3) I tesserati dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture dell'Associazione e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

ART. 25 – CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA ASSOCIAZIONE

- 1) La qualifica di associato si perde:
 - a) per dimissioni presentate per iscritto almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, e cioè entro e non oltre il 30/11 di ogni anno;
 - b) per morosità qualora le quote sociali non vengano regolarmente versate entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo; in tale ipotesi all'associato sarà inviata a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo PEC una diffida a provvedere entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima;
 - c) per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi e gravi infrazioni allo Statuto e Regolamento, previa contestazione dell'interessato del fatto addebitatogli;
- 2) Il provvedimento di cui alla lettera b del punto 1) è comunicato all'interessato con lettera raccomandata e, per conoscenza, alla F.I.T., ad esclusione dei soci frequentatori.

CAPO IV

FONDO COMUNE – BILANCIO

ART. 26 – FONDO COMUNE – ENTRATE

- 1) Il Fondo Comune è costituito:
 - a) dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione;
 - b) da tutti i beni che, a qualsiasi titolo, siano diventati di proprietà sociale;

- c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.
- 2) Le entrate annuali dell'Associazione sono costituite:
- a) dai contributi degli associati e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici o privati;
 - b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

ART. 27 – CONTRIBUTI DEGLI ASSOCIATI

- 1) Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dall'Associazione, alle scadenze e con le modalità da essa indicate.
- 2) Gli associati che, a seguito di invito scritto, non provvedano nel termine fissato dal Consiglio Direttivo al pagamento dei contributi scaduti, verranno dichiarati dal Consiglio Direttivo, sospesi da ogni diritto associativo e perdono la qualifica di associato.
- 3) Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa.

ART. 28 – RENDICONTO CONSUNTIVO E RENDICONTO PREVENTIVO

- 1) L'esercizio dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Entro il 31 maggio di ogni anno il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico-finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente;
- 3) Nella medesima assemblea il Presidente deve altresì sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.
- 4) I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.
- 5) I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'art.22 del D.P.R. 29 Settembre 1973 n.600, e devono restare affissi presso la sede dell'Associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

ART. 29 – REINVESTIMENTO DEGLI AVANZI DI GESTIONE

- 1) Gli eventuali avanzi di gestione, che risultino alla chiusura di ogni esercizio finanziario devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art.3.
- 2) Durante la vita dell'associazione è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

CAPO V

DISCIPLINA E VERTENZE

ART. 30 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- 1) Sia la F.I.T. sia l'Associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi artt.30 e 31 indipendentemente l'una dall'altra.

ART. 31 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELL'ASSOCIAZIONE

I provvedimenti disciplinari che il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti degli associati sono i seguenti:

1. Ammonizione;
2. Sospensione per un periodo determinato;
3. Radiazione

I provvedimenti disciplinari verranno adottati dal Consiglio Direttivo su proposta del Collegio dei Probiviri al termine dell'azione disciplinare. I Soci sospesi a termine non potranno frequentare per alcun motivo la sede sociale, salvo deroga espressa dal Consiglio Direttivo.

ART. 32 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELLA F.I.T.

- 1) Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:
 - a) dell'Associazione;
 - b) degli amministratori e dirigenti dell'Associazione;
 - c) dei tesserati F.I.T. dell'Associazione.

ART. 33 – RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE PER I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELLA F.I.T.

- 1) L'Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati ed atleti

aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T.

ART. 34 ALTRI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai tesserati delle rispettive discipline, i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi delle Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva a cui sarà affiliata.

ART. 35 – COLLEGIO ARBITRALE

- 1) Gli associati e gli atleti si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
- 2) Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali od associativi.
- 3) Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli artt 59 e 60 dello Statuto della F.I.T. e gli artt. 108 e 109 del Regolamento di Giustizia della F.I.T., nonché delle Federazioni ed Enti di Promozione sportiva a cui sarà affiliata.

ART. 36 – VINCOLO DI GIUSTIZIA-CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- 1) L'Associazione, dal momento della affiliazione e gli associati dal momento dell'ammissione all'Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.T. nonché delle Federazioni ed Enti di Promozione sportiva a cui sarà affiliata.

CAPO VI

SCIoglIMENTO

ART. 37 – OBBLIGHI DI CARATTERE ECONOMICO

- 1) I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della messa in liquidazione dell'Associazione, sono tenuti personalmente e solidamente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

ART. 38 – INDISPONIBILITA' DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.
- 2) In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre associazioni con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n.662, salva diversa destinazione dalla legge.

CAPO VII

DISPOSIZIONE FINALE

ART. 39 – RICHIAMO NORMATIVO

- 1) per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.